



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Marcella Angelini

Alessandra Martinelli

Roberto Pascarelli

ha pronunciato la seguente

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 295/2025 RGA promossa da:

MAESTRI PIERO, con il patrocinio dell'avv. Nicola MANGIONE

appellante

contro

INPS, con il patrocinio degli avv.ti Maria LUPOLI e Renato VESTINI

appellato

*Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 05/03/2026;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "Il Sig. Maestri Piero ha proposto ricorso avverso la richiesta di contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016, e ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio e della conseguente pretesa contributiva, ritenendo di avere già provveduto all'iscrizione e al versamento della contribuzione alla propria cassa di riferimento (EPAP). INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso."

Il Tribunale di Forlì, svolta istruttoria documentale, ha rilevato che è risultato provato in atti che il ricorrente, libero professionista titolare di partita IVA ed esercente attività non sottoposta all'obbligo di iscrizione a precippua cassa previdenziale, ebbe a versare all'EPAP per le annualità 2016 e 2017 contributi previdenziali dei quali, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età, ha poi chiesto ed ottenuto la



restituzione prevista dall'art. 17 del Regolamento di quell'Ente per i soggetti con meno di cinque anni di anzianità contributiva.

Ciò ha legittimato l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Separata per le annualità in discorso da parte dell'INPS e, quindi, la richiesta di versamento dei contributi per cui è causa: posto che nessun soggetto può restare privo di copertura per l'attività professionale svolta, la normativa vigente in materia, corroborata da Circolari dell'Istituto che ne hanno via via esplicitato e specificato l'ambito applicativo, impone l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS a tutti i lavoratori autonomi che non siano iscritti ad appositi albi, per la cui professione non sia prevista l'iscrizione obbligatoria a specifica Cassa previdenziale o laddove sia prevista come facoltativa dai singoli Statuti e Regolamenti degli Enti.

Ha quindi rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite.

2. Ha proposto appello il Maestro chiedendo la riforma della decisione di primo grado per un unico, articolato motivo:

"1) Violazione e falsa applicazione di norma di legge

a) art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335, e art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con mod. dalla L. 15/07/2011, n. 111;

b) art. 38 Cost., dell'art. 1 D.Lgs. 103/1996 e dell'art. 17, comma 2, Regolamento EPAP;

c) artt. 3, 97 Cost. - violazione dei principi costituzionali di certezza del diritto e legittimo affidamento":

Sub a) l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove mal interpreta la normativa di riferimento, volta, sul piano soggettivo, a prevedere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS solo in capo a quei lavoratori autonomi per i quali non sia prescritta l'iscrizione ad appositi albi professionali – e il Maestro lo era – e, sul piano oggettivo, a sottoporre a tale obbligo chi fosse totalmente scoperto di tutela previdenziale, il che pure nega, essendo egli iscritto all'EPAP e avendo dallo stesso ottenuto la liquidazione alternativa del beneficio previdenziale per come prevista dallo stesso Statuto dell'Ente (art. 17), non avendo raggiunto l'età per avere diritto all'erogazione di pensione ordinaria.

Sub b) afferma coerente con i paradigmi costituzionali ritenere che l'odierno appellante abbia esercitato il diritto riconosciuto dall'Ente previdenziale di appartenenza in presenza di determinati requisiti (una modalità alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia di liquidazione *una tantum* del beneficio previdenziale), senza alcun "vuoto previdenziale" (che, come tratteggiato dal Tribunale, avrebbe appunto imposto l'iscrizione alla Gestione Separata); diversamente opinando si porrebbe inoltre ad una doppia, illegittima, imposizione contributiva.

Sub c) l'appellante lamenta che la condotta tenuta dall'INPS abbia violato l'art. 97 Cost. e, in particolare, il legittimo affidamento e la certezza del diritto ingenerati nel contribuente dall'aver operato nella piena osservanza della normativa vigente in materia previdenziale.



Ha quindi concluso per l'accoglimento del proposto appello, con integrale riforma della sentenza impugnata, affinché si accerti e dichiari l'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS con conseguente annullamento della avversa pretesa contributiva e sanzionatoria e con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'INPS il quale, ripercorsi i fatti di causa, ha sottolineato la correttezza dell'opzione interpretativa del Tribunale, ribadendo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del Maestro alla Gestione Separata quale inevitabile conseguenza dell'assenza di copertura assicurativa derivante dalla liquidazione in restituzione del montante contributivo versato all'EPAP, da non qualificarsi come "prestazione contributiva" [(...) *l'art. 17 del Regolamento EPAP prevede espressamente la possibilità di ricostituzione del montante in caso di nuova iscrizione, a conferma che non si tratta di trattamento pensionistico definitivo e che la posizione assicurativa non si è consolidata* (...)]; ha quindi concluso, ribadendo in ultimo che "*il principio di universalizzazione della copertura assicurativa impone che ogni attività lavorativa abituale sia assistita da contribuzione obbligatoria effettiva*" a pena di denegata creazione di una "zona franca contributiva", per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

5. L'appello è immeritevole di accoglimento e va respinto.

I relativi motivi possono essere congiuntamente trattati, attenendo alla lettura delle norme regolatrici del caso.

6. Come correttamente evidenziato dal Tribunale con riferimento al rapporto tra obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e successiva richiesta di restituzione del montante contributivo versato con riferimento al periodo di iscrizione, il presupposto logico-argomentativo è dato dall'interpretazione del combinato disposto dell'art. 2²⁶ della L. n. 335/1995 e dell'art 17² Regolamento EPAP.

Al riguardo il Giudice di prime cure ha rilevato che "(...) *L'art. 2, co. 26 della l. n. 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 49 del TUIR. Con il successivo D.L. n. 98/2011, conv. con modifiche in l. n. 111/2011, il legislatore ha poi specificato che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero svolgano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996. L'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS riguarda solo i liberi professionisti privi delle rispettive casse di previdenza ovvero i professionisti con cassa di previdenza, qualora, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile. Con la circolare n. 99/2011, INPS ha poi*



comunicato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, tra gli altri, dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali; dei soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza; dei soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Esercitando il diritto di cui all'art. 17 del regolamento EPAP, e quindi ottenendo la restituzione del montante contributivo versato con riferimento al periodo di iscrizione alla cassa negli anni 2016 – 2017, il ricorrente di fatto risulta non avere versato alcuna contribuzione per l'attività professionale svolta, onde si verte in ipotesi di assenza di contribuzione che legittima l'azione di iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS con conseguente richiesta di versamento dei contributi non versati. (...)”.

7. Tanto premesso, è corretto affermare che nel momento in cui il Maestro ha ottenuto la restituzione di quanto versato all'altra Cassa ha fatto venir meno *ipso facto* la contribuzione previdenziale che deve comunque esistere, per il principio universalistico che la sorregge¹ e per evitare che si creino vuoti di contribuzione. In tal senso, d'altronde, soccorre la lettera dello stesso Regolamento EPAP il quale, prevedendo il diritto dell'iscritto “Qualora l'anzianità contributiva risulti inferiore a cinque annualità (...) alla liquidazione in forma di capitale del montante contributivo” nonché “Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al comma 2, l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, esso deve ricostituire il proprio montante contributivo individuale (...)”, dà conferma che trattasi di restituzione in forma di capitale della contribuzione e non, come

¹ Cassazione civile sez. lav., 23/03/2020, n. 7485 *La relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività, cioè postulando che la L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, abbiano fissato in abstracto un rigido riparto di competenze, ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell'esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 Euro, per come indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003). E' piuttosto il caso di aggiungere che a diverse conclusioni non può giungersi nemmeno considerando la peculiare situazione dei liberi professionisti che abbiano (come nella specie) già conseguito la pensione, che potrebbero trovarsi a pagare una contribuzione senza riceverne alcun beneficio in termini pensionistici: com'è stato più volte chiarito da questa Corte, non esiste alcun rapporto di corrispettività tra l'obbligo del versamento contributivo e la prestazione previdenziale assicurata dalla gestione che ne è destinataria né alcun principio generale di esonero dal pagamento o di restituzione di contributi legittimamente versati per i quali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale. (...)* L'iscrizione alla Gestione separata deve considerarsi obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, TUIR, l'esercizio della quale, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.



prospettato dall'appellante, di una "prestazione previdenziale": da tanto discende l'obbligo, per l'annualità in esame, di iscrizione d'ufficio del Maestro alla Gestione Separata, posto che la sua posizione assicurativa non si è *consolidata*, non potendo concorrere alla genesi di alcun trattamento pensionistico.

8. La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.

9. Le spese del grado possono essere integralmente compensate, in ragione della buona fede che si ritiene abbia informato la condotta dell'appellante.

Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MAESTRI PIERO avverso la sentenza n. 249/2024 del Tribunale di Forlì pubblicata il giorno 20/11/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. rigetta l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.

Bologna, 05/03/2026

Il Presidente est.
dott. Marcella Angelini

